

TI_GERICHTE 36.2012.49 vom 26. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2012.49

FR: TI_GERICHTE 36.2012.49 du 26 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 36.2012.49 del 26 novembre 2012

Regeste

Ricorso contro la fissazione dell'ammontare del sussidio di cassa malati, diminuito rispetto agli anni precedenti. Applicazione delle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012 e conferma del calcolo effettuato dall'amministrazione

Erwägungen

E. 2

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI si intende: a) fr. 16'540.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. a); b) fr. 8'270.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. b); c) fr. 8'680.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. c); d) fr. 5'787.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. d); e) fr. 2'893.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. e).

E. 3

Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.

E. 4

I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (...)" Il regolamento in vigore al momento della formulazione della richiesta di RIPAM (del 13 novembre 2007) prevedeva all'art. 31 invece che: " L'Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti casi: a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge o del partner registrato; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale, d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito netto

da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili; n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte. o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza." Su taluni aspetti queste regolamentazioni sono significativamente diverse tra loro. Per l'art. 65 cpv. 3 LAMal: " I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti." (evidenziazione del redattore) Nella sentenza 36.2012.33 del 3 settembre 2012 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già avuto modo di rilevare come solo il regolamento del 2007 in vigore al momento dell'introduzione della domanda prevedeva di considerare la diminuzione della sostanza e del reddito al fine dell'accertamento autonomo del reddito, non il nuovo regolamento che procede per principi diversi. Il Tribunale Federale ha rilevato come i Cantoni dispongano di una libertà nella regolamentazione della materia che non è però assoluta. Nella sentenza pubblicata in DTF 136 I 220 e segg. l'Alta Corte ha stabilito che il diritto glarone in materia di RIPAM violasse, come ritenuto dal Tribunale amministrativo di quel cantone, il diritto federale nella misura in cui imponeva l'eventuale compensazione tra imposte e RIPAM in caso di arretrati. Più specificatamente per il TF, in virtù dell'art. 49 cpv. 1 Cost. Fed., il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. Le norme cantonali debbono quindi rispettare " Sinn und Zweck " (ossia senso e scopo) delle norme federali. In altri termini le regole cantonali in un ambito quale quello qui in discussione non debbono urtare rispettivamente pregiudicare o ridurre la portata delle norme federali (in questo senso anche G. Eugster : Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2007 pag. 764). Quindi il Cantone, nella fissazione delle norme che regolano la materia della riduzione dei premi, gode di un ampio potere d'apprezzamento ed il diritto cantonale è diritto autonomo. Il giudice può intervenire in tale ambito unicamente se i Cantoni, tramite le loro normative, non permettono il conseguimento degli scopi e degli obiettivi che il legislatore federale si è prefissato, rispettivamente se è data una violazione del principio di parità di trattamento (DTF 136 I 220 e segg). A questo proposito sempre nella sentenza 36.2012.33 del 3 settembre 2012, il TCA, nella sua composizione completa, al consid. 2.12, ha poi affermato: " In concreto una diminuzione del reddito locativo/ affitti rispettivamente la cessazione di una attività accessoria indipendente del contribuente (vedi annesso al doc. 1, tassazione 2009 in raffronto con la tassazione 2011, doc. A6) dovevano imporre all'amministrazione di esaminare la richiesta di RIPAM del signor X alla luce delle sue condizioni economiche più recenti come da questi postulato. L'art. 14 RLCAMal deve essere interpretato nel senso che l'accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per evitare il rischio che l'amministrazione sia confrontata con molteplici e differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere. In queste situazioni la Cassa si vedrebbe confrontata con un rischio di onere amministrativo eccessivo. In concreto però l'interpretazione dell'art. 14 citato deve condurre, per il doveroso rispetto dell'art. 65 cpv. 3 LAMal, a ritenere che la cessazione dell'attività lavorativa accessoria indipendente del ricorrente, e di conseguenza il

mancato incasso di onorari negli anni successivi a quello della tassazione di riferimento, costituisce sostanzialmente un pensionamento, ossia l'effettivo e completo ritiro dalla vita attiva del signor X, ciò nell'ottica di quanto previsto dalla lettera e. del cpv. 1 della norma. Già solo per questo fatto il gravame va accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti all'amministrazione affinché provveda a verificare, alla luce degli elementi che accerterà come imposto dall'art. 14 cpv. 4 RLCAM ed a mano della decisione di tassazione doc. A6 riferita al 2011 (per sostanza e reddito della stessa), l'eventuale diritto alla RIPAM da parte del ricorrente. Non è necessario in questa sede decidere se la significativa ed importante diminuzione della sostanza sopportata dal ricorrente (oltre CHF 20'000), ad essa sola, avrebbe imposto l'annullamento della decisione impugnata e, quindi, se l'assenza di una norma specifica relativa diminuzione della sostanza come nel previgente art. 31 cpv. 1 lett. o v.RLCAMal, avrebbe imposto l'annullamento della decisione impugnata per i mancato rispetto dell'art. 65 cpv. 3 LAMal. Certo è che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può passare sotto silenzio come il regolamento adottato dall'esecutivo cantonale non contempli più detta ipotesi (diminuzione significativa della sostanza per il consumo comprovato per il sostentamento) con il rischio che l'art. 14 RLCAMal, a fronte di tale lacuna, non possa essere conforme all'art. 65 cpv. 3 1.a frase LAMal. Come detto comunque questa Corte non deve risolvere in questa sede il problema e la questione può essere lasciata aperta dovendosi accogliere il ricorso per i motivi appena addotti.”

(sottolineature del redattore) Nel caso di specie il TCA, accertato che l'insorgente ha affermato che il reddito annuale 2010 e 2011 derivante dalla partecipazione alla comunione ereditaria è sceso da fr. 2'400 nel 2009 a fr. 2'040 nel 2010, rispettivamente a fr. 1'560 nel 2011 (doc. IX), ha domandato all'interessata di produrre le dichiarazioni fiscali e le tassazioni 2010 e 2011 e di precisare a cosa era dovuta la diminuzione delle entrate (doc. XV). Il 16 ottobre 2012 l'insorgente ha evidenziato che nel 2010 le entrate della comunione ereditaria ammontavano a fr. 10'200 (fr. 4'800 per l'affitto de _____ e fr. 5'400 per l'affitto di un'inquilina), per una quota parte a favore dell'interessata di fr. 2'040. Nel 2011, _____ ha ancora pagato fr. 4'800, mentre l'inquilina (di 103 anni e che ora è degente in una casa per anziani) ha ridotto il suo contributo a fr. 3'000, per un totale di fr. 7'800, ed una quota parte a favore della ricorrente di fr. 1'560. Come visto in precedenza (consid. 2.10), le deduzioni inerenti le spese di gestione e manutenzione degli immobili (fr. 1'810 nel 2010 [doc. F1 e F3] e fr. 1'261 [doc. F4 ed F6] nel 2011), diversamente dagli interessi passivi (fr. 228 [doc. F1 e F3] nel 2010 e fr. 298 [doc. F4 ed F6] nel 2011, contro i fr. 336 del 2009), non vanno invece prese in considerazione, giacché non rientrano nella lista esaustiva voluta dal legislatore. Nel caso di specie, ritenuto che il reddito complessivo della ricorrente è passato da fr. 25'626 della tassazione 2009 a fr. 25'143 della tassazione 2011, ossia una riduzione dell'1,9% (se si tiene conto della deduzione degli interessi passivi la differenza è ancora inferiore [25'626 – 336 = 25'290 nel 2009 e 25'143 – 298 = 24'845 nel 2011, per un differenza dell'1,75%]), ciò non è manifestamente sufficiente per dover procedere ad un calcolo al di fuori della tassazione di riferimento. Va del resto evidenziato che nel frattempo la sostanza netta ammonta a fr. 146'370 (cfr. tassazione 2011, doc. F6), ossia un importo superiore rispetto a quello del 2009 (fr. 124'090). Per cui un nuovo calcolo del sussidio sulla base dei dati fiscali più prossimi, che qui non deve essere effettuato, non si concluderebbe necessariamente a favore dell'interessata. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili. Il calcolo della riduzione del premio è avvenuto alla luce dei parametri correttamente ritenuti, ed è stato calcolato in maniera precisa. Il fatto che l'importo sia

inferiore a quello percepito in precedenza non è dovuto all'amministrazione che ha applicato le norme imposte dal Parlamento. Le scelte del legislativo non possono essere poste in discussione, salvo circostanze particolari che qui non sussistono, da parte del giudice e tanto meno dall'amministrazione preposta alla loro applicazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.